

Avv. Giuseppina Rizza
Patrocinante in Cassazione
Viale Santa Panagia 136 I - 96100 Siracusa
Cell. 347 9337377 Tel-Fax 0931 1882881

TRIBUNALE DI SIRACUSA

SEZIONE LAVORO

RICORSO ex art. 414 cpc

CON CONTESTUALE ISTANZA CAUTELARE IN CORSO DI CAUSA

Per **CATINELLA ISABELLA**, nata a Siracusa il 30/10/1968 ed ivi residente in via Trevisano 17 CF CTNSSL68R70I754Z rappresentato e difeso, per procura in calce al presente ricorso, dall'avv. Giuseppina Rizza (CF RZZGPP77A62L219Y, 09311882881, avv.giuseppinarizza@pecimpresa.it) ed elettivamente domiciliato in Siracusa viale Santa panagia 136 I

RICORRENTE

CONTRO

MINISTERO DELL'ISTRUZIONE E DEL MERITO (GIA' MIUR), in persona del Ministro *pro tempore*; **UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER LA SICILIA**, in persona del Dirigente *pro tempore*, **AMBITO TERRITORIALE DI SIRACUSA**, in persona del legale rappresentante p-t

RESISTENTE

per la declaratoria del diritto

al **riconoscimento ai fini giuridici ed economici di ciascuno dei servizi**, quale Collaboratore Scolastico, per gli incarichi a tempo determinato stipulati durante il periodo di vigenza della graduatoria provinciale ATA triennio 2017/2020 per profilo Collaboratore Scolastico con gli aspiranti collocati in posizione inferiore a quella della ricorrente pari a punti 10,50 riconosciuto giusta sentenza del Tribunale di Siracusa sezione lavoro n.455/2023 del 23/05/2023, passata in giudicato, che ha annullamento gli atti illegittimi di decurtazione del punteggio ed errata collocazione in graduatoria adottati dalla PA e in dettaglio **a.s. 2020/2021 10 mesi punti 5**

al **riconoscimento ai fini giuridici ed economici di ciascuno dei servizi**, quale Collaboratore Scolastico, per gli incarichi a tempo determinato stipulati durante il periodo di vigenza della graduatoria provinciale ATA triennio 2021/2024 per profilo Collaboratore Scolastico con gli aspiranti collocati in posizione inferiore a quella della ricorrente pari a punti 13,25, riconosciuto giusta sentenza del Tribunale di Siracusa sezione lavoro n.455/2023 del 23/05/2023, passata in giudicato, che ha annullamento gli atti illegittimi di decurtazione del punteggio ed errata collocazione in graduatoria adottati dalla PA e contestati e per l'effetto:

al **riconoscimento del punteggio** relativo a ciascuno dei servizi, quale Collaboratore Scolastico, per gli incarichi a tempo determinato stipulati durante il periodo di vigenza della graduatoria provinciale ATA triennio 2021/2024 per profilo Collaboratore Scolastico con gli aspiranti collocati



in posizione inferiore a quella della ricorrente pari a punti 13,25 e in particolare a.s. **2021/2022 per punti 5 e mesi 10 di servizio**

alla **corresponsione a titolo di retribuzione** del trattamento retributivo pattuito per gli incarichi a tempo determinato stipulati durante il periodo di vigenza della graduatoria provinciale ATA triennio 2017/2020 e 2021/2024 per profilo Collaboratore Scolastico con gli aspiranti collocati in posizione inferiore a quella della ricorrente pari a punti 13,25 oltre interessi e rivalutazione monetaria dalla scadenza di ogni singola posta al soddisfo

in subordine alla corresponsione a titolo di risarcimento del danno della somma pari al trattamento retributivo pattuito per gli incarichi a tempo determinato stipulati durante il periodo di vigenza della graduatoria provinciale ATA triennio 2017/2020 e 2021/2024 per profilo Collaboratore Scolastico con gli aspiranti collocati in posizione inferiore a quella della ricorrente pari a punti 13,25 oltre interessi e rivalutazione monetaria da calcolarsi dalla scadenza di ogni singola posta al soddisfo

FATTO

La ricorrente, regolarmente inserita in graduatoria di circolo e di istituto di III fascia personale ATA triennio 2017-2020 con punti 10.50, riceveva il 21/10/2019 una proposta di supplenza fino al febbraio 2020.

Successivamente veniva emanato decreto di rettifica del punteggio prot. 1000/2020 dell'IPSAR Federico di Svevia che decurtava il punteggio e, per l'effetto, veniva revocata la nomina indicata e non riceveva più convocazioni, stante la collocazione in graduatoria in posizione non più utile.

Non riceveva, infatti, convocazioni nell'a.s. 2019/2020 e 2020/2021 e il servizio svolto dal 20/01/2020 al 25/01/2020 veniva annullato.

Inserita in sede di aggiornamento periodico, nella nuova graduatoria di circolo e di istituto di III fascia personale ATA per il triennio 2021/2024 giusto con DM n.50/2021 valide per gli aa.ss. 2021/2022, 2022/2023 e 2023/2024 profilo Collaboratore Scolastico e Assistente Amministrativo, proprio in ragione di tale rettifica, riceveva il punteggio di:

- ASSISTENTE AMMINISTRATIVO punti 7,75 posto
- COLLABORATORE SCOLASTICO punti 7,75 posto

Promuoveva indi giudizio iscritto al n. 722/2022 RG definito con sentenza n. 455/2023 del 23/05/2023 notificata ai fini dell'esecuzione il 5/07/2023, che riconosceva la illegittimità della decurtazione del punteggio operata e riconosceva il diritto al corretto punteggio nella graduatoria 2021/2024 pari 13,25, ordinando alla PA di convalidare il relativo punteggio e riformulare la graduatoria assegnando alla ricorrente i corretti punti nonché di riconoscere il punteggio per il periodo dal 20/01/2020 al 25/01/2020.



La ricorrente in ragione dell'errato punteggio non riceveva convocazioni annuali e proposte di nomina ma solo supplenze temporanee come segue:

a.s. 2019/2020:

dal 21/10/2019 al 18/01/2020 XVI ISTITUTO COMPRENSIVO

dal 20/01/2020 al 25/01/2020 2 ISTITUTO COMPRENSIVO A. VOLTA

dal 28/02/2020 al 15/03/2020 3 ISTITUTO COMPRENSIVO S. TODARO

a.s. 2022/2023:

dal 23/11/2022 al 25/11/2022 14[^] ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE K.WOJTYLA

dal 26/11/2022 al 4/12/2022 14[^] ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE K.WOJTYLA

Dal 16/01/2023 al 18/10/2023 3 ISTITUTO COMPRENSIVO

Dal 19/10/2023 al 31/12/2023 XVI ISTITUTO COMPRENSIVO

Dal 14/02/2023 al 30/04/2023 I ISTITUTO COMPRENSIVO PRINCIPE DI NAPOLI

Dal 1/05/2023 al 8/06/2023 I ISTITUTO COMPRENSIVO PRINCIPE DI NAPOLI

Riceveva infine supplenza annuale per l'a.s. 2023/2024 in esito alla rettifica della graduatoria in esecuzione della sentenza.

Pertanto, formulava istanza accesso atti alle scuole in cui la graduatoria aveva avuto vigenza al fine di individuare i contratti a tempo determinato stipulati con soggetti inseriti in graduatoria con punteggio inferiore alla ricorrente durante la vigenza della stessa.

Gli istituti davano riscontro alla superiore istanza e si evinceva che nel periodo di vigenza della graduatoria erano state formulate proposte di nomina e stipulati contratti a tempo determinato con numerosi aspiranti inseriti in graduatoria con punteggio inferiore a quello della ricorrente sia nell'a.s. 2020/2021, 2021/2022

Pertanto, la ricorrente ha subito un grave danno nelle more della esecuzione della sentenza che ha definito il giudizio non ricevendo le proposte di nomina a cui aveva diritto in ragione della collocazione in graduatoria con il giusto punteggio e non potendo indi maturare il punteggio e percepire la retribuzione.

MANCATA ATTRIBUZIONE PUNTEGGIO.

La mancata maturazione del punteggio per il servizio determina un grave danno:

1) in fase di **nuovo aggiornamento graduatoria ATA 3 fascia** la ricorrente non potrà aggiornare il punteggio di 13,25 già posseduto in precedenza aggiungendo i punti per il servizio afferente i contratti di lavoro cui aveva diritto e che le sono stati illegittimamente negati in ragione dell'errore, come sancito dalla sentenza, da parte della PA nella convalida del punteggio nel triennio 2021/2024.

Il mancato aggiornamento del punteggio la colloca in una posizione peggiore anche nella nuova graduatoria in fase di formazione per il prossima triennio/biennio e le preclude, con un effetto



domino, la possibilità di ricevere supplenze anche per il prossimo triennio cui ha diritto secondo il corretto punteggio.

Ha dunque diritto al seguente punteggio:

a.s. 2020/2021 punti 5 e mesi 10 di servizio

a.s. 2021/2022 punti 5 e mesi 10 di servizio

per un totale di punti 10 e mesi 20 di servizio persi.

2) **inserimento in prima fascia.** E' stata pubblicata l'OM n. 55934/2024 del 19/04/2024 per le Graduatorie 24 mesi Ata 2024-2025 con scadenza presentazione domanda dal 10 al 30 maggio 2024.

Orbene, requisito per l'inserimento in prima fascia è la maturazione alla data della domanda di 24 mesi di lavoro presso una scuola (precisamente 23 mesi e 16 giorni almeno). Ove la ricorrente avesse ottenuto le nomine precluse, come sopra indicate, alla data di presentazione delle domande avrebbe avuto il requisito richiesto e avrebbe potuto ottenere l'inserimento in prima fascia. Invece, allo stato può solo presentare l'aggiornamento in terza fascia.

Si precisa infatti che per diventare un ATA si deve partecipare a un concorso indetto dal MIUR ogni tre anni (per entrare nella graduatoria di prima fascia). Al concorso si partecipa per soli titoli (titoli e servizio). Sulla base dei titoli posseduti, il MIUR redige la graduatoria dalla quale attinge per assumere a tempo indeterminato oppure a tempo determinato. La graduatoria di prima fascia, chiamata anche graduatoria permanente o graduatoria ATA 24 mesi, è la graduatoria da cui il Ministero attinge il personale ATA da assumere a tempo indeterminato oppure a tempo determinato annuale, ossia con scadenza del contratto al 30 giugno oppure al 31 agosto.

Invece, la terza fascia è quella dedicata a chi non ha maturato i 24 mesi per entrare nella prima fascia. Le supplenze vengono conferite in via residuale rispetto alla prima fascia.

DANNO ECONOMICO

La mancata stipula dei rapporti di lavoro ha determinato **un danno economico**, non avendo la ricorrente potuto maturare la retribuzione relativa al servizio afferente i contratti di lavoro cui aveva diritto e che le sono stati illegittimamente negati in ragione dell'errore, come sancito dalla sentenza, da parte della PA nella convalida del punteggio. Pertanto chiede la retribuzione dovuta ovvero il risarcimento del danno da calcolarsi secondo la retribuzione cui avrebbe avuto diritto secondo il CCNL di settore. Lo stipendio base di un collaboratore scolastico è di 17.380,56 euro lordi l'anno, ovvero 1.448,38 euro lordi al mese (circa 1.057 euro netti). Pertanto la somma è pari a:

a.s. 2020/2021 mesi 10 di servizio € 10.570,00

a.s. 2021/2022 mesi 10 di servizio € 10.570,00

Totale € 21.140,00



La prova del danno economico e giuridico è documentato in atti con la rettifica della graduatoria 2017/2021 e la revoca della supplenza e per il triennio 2021/2024 con gli allegati in cui i singoli istituti indicano le supplenze e tramettono i contratti stipulati agli aspiranti con punteggio inferiore. L'ammontare dello stesso è desunto dal CCNL vigente come da contratti di lavoro e estratto CCNL allegato.

DIRITTO

RISARCIMENTO DEL DANNO

La ricorrente non avendo ottenuto la supplenza non ha potuto maturare il punteggio e percepire lo stipendio mensile come da CCNL vigente.

Il danno si concreta nella perdita del punteggio ai fini dell'aggiornamento periodico delle graduatorie di terza fascia e dell'accesso alla graduatoria di prima fascia e della retribuzione come quantificata in fatto.

L'evento lesivo è determinato dall'erronea valutazione del punteggio censurata dalla sentenza n. 455/2023.

Al docente che perde la nomina a causa dell'erronea attribuzione di un punteggio più alto ad altro candidato spetta il risarcimento del danno. In particolare ha diritto alla corresponsione del trattamento retributivo pattuito dall'Amministrazione con il collega illegittimamente nominato al suo posto e al riconoscimento sia ai fini economici che giuridici del servizio che avrebbe avuto diritto a prestare. Tanto in virtù dell'obbligo per la P.A. di procedere al conferimento degli incarichi sulla base del legittimo punteggio spettante nella graduatoria.

Diritto che si concreta sia in ragione delle generali norme del codice civile (art. 2099 cc) e dello statuto dei lavoratori in materia di rapporto di lavoro subordinato cui il presente rapporto soggiace in ragione della privatizzazione del pubblico impiego, sia in ragione del CCNL Scuola, ove è espressamente previsto il diritto alla percezione della retribuzione mensile per l'attività di collaboratore scolastico e la quantificazione e modalità di calcolo della stessa, in ragione del servizio svolto oggetto del contratto stipulato.

In vicende similari, il Giudice del lavoro ha ritenuto applicabile la tutela risarcitoria di cui agli artt. 1218 e segg. c.c., così statuendo: *"come condivisibilmente argomentato dalla Suprema Corte in ipotesi di violazione del diritto di prelazione nell'assunzione (fattispecie analoga nei suoi tratti essenziali alla presente) l'inadempimento del Ministero, perfezionato con l'assunzione di soggetto diverso rispetto al ricorrente, costituisce fonte di responsabilità risarcitoria con conseguente obbligo di risarcire il relativo pregiudizio economico parametrabile a quanto il lavoratore avrebbe percepito ove fosse stato legittimamente assunto spettando, invece, al Ministero l'onere di provare i fatti riduttivi del diritto al risarcimento, ivi compresi quelli che il creditore avrebbe potuto evitare usando l'ordinaria diligenza, dal momento che tale prova, ai sensi dell'art. 2697 c.c., compete al*



debitore che pretende di non risarcire in tutto o in parte, in quanto appunto diretta a far valere un controdiritto idoneo a paralizzare l'azione risarcitoria del creditore (si veda Cass. civ., Sez. Lav., 11737/2010)".

La PA deve indi essere condannata:

alla stipula del contratto di lavoro ovvero al riconoscimento del punteggio a cui avevano diritto in caso di attribuzione della supplenza annuale come indicata in premessa

alla corresponsione delle retribuzioni non percepite detratti eventuali emolumenti percepiti medio tempore per eventuali supplenze temporanee brevi stipulate e/o disoccupazione percepita per un totale di € 21.140,00 circa per ogni anno scolastico o nella misura maggiore o minore da determinarsi in base al CCNL vigente ed ai contratti versati in atti ovvero in subordine al risarcimento del danno calcolato nelle retribuzioni non godute, comprensivi di ratei di tredicesima e tfr, a causa della mancata conclusione dei contratti ed all'attribuzione dei punti che gli sarebbero spettati laddove avesse effettivamente svolto l'incarico di supplenza.

DOMANDA CAUTELARE – PUNTEGGIO AI FINI GIURIDICI INSERIMENTO PRIMA FASCIA SCADENZA E AGGIORNAMENTO TERZA FASCIA

Con OM del 19/04/2024 è stato disposto l'aggiornamento delle graduatorie ATA e sono stati aperti i termini per l'inserimento nella PRIMA FASCIA. Le domande potranno presentarsi fino al 30 maggio e la graduatoria sarà utilizzata a decorrere dall'a.s. 2024/2025 dal 1 settembre, data di avvio del nuovo anno scolastico.

Con successiva OM in fase di pubblicazione è stato disposto aggiornamento delle graduatorie ATA e sono stati aperti i termini per l'inserimento nella TERZA FASCIA. Le domande potranno presentarsi dal 24 maggio per circa 20 giorni e la graduatoria sarà utilizzata a decorrere dall'a.s. 2024/2025 dal 1 settembre, data di avvio del nuovo anno scolastico.

La ricorrente, indi, nelle more del giudizio di merito, non può:

1. Aggiornare il proprio punteggio correttamente inserendo oltre ai 13,25 punti che già possiede anche i punti per il servizio non svolto per errore della PA nella terza fascia, necessitando della pronuncia del Giudice per avere titolo di servizio valido ai fini giuridici
2. Presentare domanda di inserimento in prima fascia che le consentirebbe di avere supplenze annuali temporanee e di aspirare alla immissione in ruolo ovvero alla stipula di un contratto a tempo indeterminato.

Tanto poichè il portale di inserimento della domanda è informatizzato e quindi la ricorrente non può avere accesso in difetto di contratto di lavoro registrato e necessitando della pronuncia del Giudice per avere titolo di servizio valido ai fini giuridici.

Il periculum in mora, rileva dalla natura del pregiudizio subito che è imminente ed irreparabile, atteso che i relativi effetti lesivi non ricadrebbero su interessi meramente patrimoniali, ma



andrebbero ad intaccare la stessa sfera dei diritti personali (come tali insuscettibili di reintegrazione ex post) ed è palesato dai seguenti motivi: 1. Impossibilità di aspirare al conferimento delle supplenze poiché collocata in posizione inferiore in graduatoria triennio 2024/2027; 2. Pregiudizio personale e professionale irreparabile determinato dalla irragionevole blocco dell'attività professionale per la quale la ricorrente ha maturato titoli e formazione, con stato di disoccupazione, per la durata del giudizio di merito e, quindi, molti mesi, se non anni, di inattività, con impossibilità di espletare concretamente la propria attività lavorativa specifica. D'altronde la continuità lavorativa, così come la tutela della professionalità, attraverso l'obbligo di formazione e la mobilità professionale, sono espressamente previsti, tutelati e disciplinati dalla normativa scolastica, primo tra tutti il Testo Unico della Scuola, nonché dai CCNL di categoria e dai relativi CCNI applicativi. Basti richiamare ex multis, ordinanza emessa nel procedimento n.673/2010 RG dal Tribunale di Pistoia; nel procedimento n.731/2010 RG dal Tribunale di Ragusa, secondo cui *“Va ritenuto altresì sussistente* il periculum atteso che, come allegato da parte ricorrente, l'anticipata cessazione dall'attività lavorativa determina il venir meno della complessiva situazione di vita legata allo stato di lavoratore implicante non soltanto il godimento del relativo trattamento economico ma soprattutto la possibilità all'evidenza insuscettibile di ristoro per equivalente di estrinsecare la propria personalità e sviluppare la propria professionalità nell'ambito delle relazioni sociali e professionali normalmente correlate all'attività lavorativa”*; ex multis procedimento n.2575/2010 dal Tribunale di Arezzo, procedimento n.1472/2010 Tribunale di Livorno e procedimento n. 530/2010 dal Tribunale di Agrigento.

Ultima, ma non per importanza, la recente ordinanza emessa il 9/12/2021 RG 1522/2021, in materia analoga dal Tribunale di Siracusa, che ha accolto la domanda ex art. 700 cpc affermando espressamente che *“Sul piano del periculum in mora devono ritenersi sussistenti, nella vicenda dedotta in giudizio, i presupposti del pregiudizio grave ed irreparabile prospettato dalla ricorrente, conseguente al mancato riconoscimento del servizio svolto, avendo riguardo alla perdita di chance relativa alla possibilità di ricevere incarichi di supplenza previsti con l'avvio del nuovo anno scolastico, in ragione del maggior punteggio maturato per effetto del riconoscimento giuridico del servizio prestato quale collaboratrice scolastica dal 1.9.2020 al 22.4.2021 nonché dal 2016 al 2020, durante gli anni in cui la stessa è stata inserita nella prima fascia delle graduatorie provinciali del personale ATA.*

Sussiste il fumus boni iuris e il periculum in mora per i fatti e le ragioni sopra esposte.

CONTROINTERESSATI

Poiché l'oggetto del contenzioso riguarda il riconoscimento ai fini giuridici del punteggio per servizio e il pagamento delle retribuzioni/risarcimento del danno parametrato alle retribuzioni per periodi di servizi già decorsi e che non andrebbero ad intaccare la posizione dei soggetti che hanno



periodi ormai decorsi, si rileva che anche in caso di definizione del giudizio con sentenza favorevole alla ricorrente, la stessa non potrebbe prendere servizio ed esercitare la propria attività. Pertanto, la domanda è da intendersi come condanna del Ministero resistente al riconoscimento del punteggio per l'incarico perso ed all'attribuzione di un importo a titolo esclusivamente di risarcimento del danno pari alla retribuzione che la docente avrebbe percepito secondo CCNL di categoria. Trattandosi di domande risarcitorie, si ritiene non sussistere la necessità di integrazione del contraddittorio nei confronti degli altri soggetti che si sono visti assegnare gli incarichi pretesi dal ricorrente seguendo principio affermato dal Tribunale di Milano in caso simile con Sentenza n. 2532-2023 del 11.07.23 sezione lavoro. Tanto premesso, la ricorrente come sopra rappresentata e difesa conclude affinché

PIACCIA

all'Ill.mo Sig. Giudice adito, *reiectionis adversis*, previ gli incumbenti processuali preliminari e rituali di legge:

IN VIA CAUTELARE

Disporre inaudita altera parte o in subordine fissata udienza di comparizione parti, accogliere il ricorso e in via cautelare: ACCERTARE E DICHIARARE il diritto della ricorrente al riconoscimento del punteggio ai fini giuridici a cui aveva diritto in caso di attribuzione della supplenza annuale come indicata in premessa per gli aa.ss 2020/2021 mesi 10 di servizio e 2021/2022 mesi 10 di servizio quale Collaboratore Scolastico, per gli incarichi a tempo determinato stipulati durante il periodo di vigenza della graduatoria provinciale ATA triennio 2017/2020 e 2021/2024 profilo Collaboratore Scolastico con gli aspiranti collocati in posizione inferiore a quella della ricorrente giusta sentenza del Tribunale di Siracusa sezione lavoro n.455/2023 del 23/05/2023, passata in giudicato, che ha annullamento gli atti illegittimi di decurtazione del punteggio ed errata collocazione in graduatoria adottati dalla PA con condanna della PA all'adozione dei provvedimenti necessari e conseguenti ai fini dell'inserimento in prima fascia e all'aggiornamento del corretto punteggio nella terza fascia nelle graduatorie del triennio in fase di pubblicazione ed in uso dal 1/09/2024 per il seguente triennio

NEL MERITO

ACCERTARE E DICHIARARE:

il riconoscimento ai fini giuridici ed economici di ciascuno dei servizi, quale Collaboratore Scolastico, per gli incarichi a tempo determinato stipulati durante il periodo di vigenza della graduatoria provinciale ATA triennio 2017/2020 per profilo Collaboratore Scolastico con gli aspiranti collocati in posizione inferiore a quella della ricorrente pari a punti 10,50 riconosciuto giusta sentenza del Tribunale di Siracusa sezione lavoro n.455/2023 del 23/05/2023, passata in



giudicato, che ha annullamento gli atti illegittimi di decurtazione del punteggio ed errata collocazione in graduatoria adottati dalla PA e in dettaglio **a.s. 2020/2021 10 mesi punti 5**

il **riconoscimento ai fini giuridici ed economici di ciascuno dei servizi**, quale Collaboratore Scolastico, per gli incarichi a tempo determinato stipulati durante il periodo di vigenza della graduatoria provinciale ATA triennio 2021/2024 per profilo Collaboratore Scolastico con gli aspiranti collocati in posizione inferiore a quella della ricorrente pari a punti 13,25, riconosciuto giusta sentenza del Tribunale di Siracusa sezione lavoro n.455/2023 del 23/05/2023, passata in giudicato, che ha annullamento gli atti illegittimi di decurtazione del punteggio ed errata collocazione in graduatoria adottati dalla PA e contestati e per l'effetto:

al **riconoscimento del punteggio** relativo a ciascuno dei servizi, quale Collaboratore Scolastico, per gli incarichi a tempo determinato stipulati durante il periodo di vigenza della graduatoria provinciale ATA triennio 2021/2024 per profilo Collaboratore Scolastico con gli aspiranti collocati in posizione inferiore a quella della ricorrente pari a punti 13,25 e in particolare **a.s. 2021/2022 per punti 5 e mesi 10** di servizio

alla **corresponsione a titolo di retribuzione** del trattamento retributivo pattuito per gli incarichi a tempo determinato stipulati durante il periodo di vigenza della graduatoria provinciale ATA triennio 2017/2020 e 2021/2024 per profilo Collaboratore Scolastico con gli aspiranti collocati in posizione inferiore a quella della ricorrente pari a a.s. 2020/2021 mesi 10 di servizio € 10.570,00 e a.s. 2021/2022 mesi 10 di servizio € 10.570,00, Totale € 21.140,00 oltre interessi e rivalutazione monetaria da calcolarsi dalla scadenza di ogni singola posta al soddisfo o alla somma maggiore o minore che risulterà dovuta in corso di causa

in subordine alla corresponsione a titolo di risarcimento del danno della somma pari al trattamento retributivo pattuito per gli incarichi a tempo determinato stipulati durante il periodo di vigenza della graduatoria provinciale ATA triennio 2017/2020 e 2021/2024 per profilo Collaboratore Scolastico con gli aspiranti collocati in posizione inferiore a quella della ricorrente pari a a.s. 2020/2021 mesi 10 di servizio € 10.570,00 e a.s. 2021/2022 mesi 10 di servizio € 10.570,00, Totale € 21.140,00 oltre interessi e rivalutazione monetaria da calcolarsi dalla scadenza di ogni singola posta al soddisfo o alla somma maggiore o minore che risulterà dovuta in corso di causa

Condannare le amministrazioni resistenti ad emettere ogni necessario provvedimento, con eventuale rettifica e/o disapplicazione e/o revoca e/o annullamento di qualsivoglia atto o provvedimento, ove ritenuti ostativi, lesivi o in contrasto con tale diritto, anche in fase di aggiornamento del nuovo triennio graduatorie prima e terza fascia ATA Coll Scol.

Con vittoria di spese e compensi e **DISTRAZIONE** a favore del difensore.

Si producono: **1)** sentenza 455/2023; **2)** istanza accesso atti; **3)**, riscontro istanza accesso atti –



elenco incarichi **4)** riscontro istanza accesso atti – contratti stipulati **5)** Contratti catinella; **6)** estratto INPS Catinella **7)** stralcio CCNL titoli e retribuzione **8)** OM AGGIORNAMENTO, 9) Sentenza Tribunale di Milano

Ai fini del versamento del contributo unificato si dichiara che il valore della causa è € 21140,00 e che il contributo è pari a € 118,50

Siracusa, 13/05/2024

Avv. Giuseppina Rizza

